



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N 62

REG.GENERALE

N 21290/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 62

19/03/2013

ore 11:30

riunita con l'intervento dei Signori

SENTENZA

CARTENY

SALVATORE

Presidente

N

DI PAOLA

ONOFRIO

Relatore

*330/2013*

LORENTI

PIER LUIGI

Giudice

PRONUNCIATA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

*18.7.13*

- sul ricorso n. 21290/09  
depositato il 07/07/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO TASSE CC. GG. 2006  
contro: AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
AVV. VALVO LUCA

*[Redacted area]*

R.G. n. 21290/09

### **Svolgimento del processo**

Il fallimento della Società \_\_\_\_\_, in persona del curatore, impugna l'atto di accertamento di violazione e irrogazione sanzioni n. RCH20087200082115 emesso dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 6 relativo a tassa di concessione governativa su radiomobile, anno 2006.

In punto di legittimità censura la mancata indicazione dell'ufficio presso il quale ottenere informazioni nonché l'omessa indicazione del responsabile del procedimento.

Nel merito ritiene la pretesa non dovuta in quanto il credito sarebbe sorto dopo la dichiarazione di fallimento avvenuta in data 13.7.2005 e l'utenza per la quale la tassa è richiesta sarebbe di tipo "affari" in quanto collegata all'attività economica svolta dalla fallita.

L'Ufficio, costituito, insiste per la legittimità del proprio operato affermando, nel merito della debenza, che se l'operatore telefonico ha continuato a emettere fatture relative all'utenza in relazione alle quali la tassa è richiesta, significa che la stessa ha continuato a essere attiva anche dopo la dichiarazione di fallimento.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è fondato in riferimento al motivo della non debenza, da parte del fallimento, della pretesa sorta successivamente alla dichiarazione.

Poiché non è contestato che il credito erariale è sorto nell'anno e per l'anno 2006 e che il fallimento è stato dichiarato nel precedente mese di luglio 2005, l'Ufficio non può rientrare fra i creditori concorsuali, definiti dall'art. 52 l.f. e la relativa pretesa non può essere fatta valere nei confronti del fallimento.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Relatore



Il Presidente

